



COMUNICATO N. 335/DIV 13 GIUGNO 2022

335/854

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

“FINAL FOUR” FINALE - PLAY OFF GARA DEL 12 GIUGNO 2022

Si riporta il risultato della gara di ritorno della Finale Play-Off disputata il 12 giugno 2022:

FINALE RITORNO

PALERMO PADOVA 1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 13 Giugno 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“

GARA DEL 12 GIUGNO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 4000

PALERMO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

- 1) nell'avere lanciato, dalla Curva Nord, nel recinto di gioco e sul terreno di gioco alcuni fumogeni;
- 2) nell'avere fatto esplodere, dalla Curva Nord, due petardi di elevata potenza, uno nel recinto di gioco, al 1° minuto del primo tempo, e l'altro nel proprio settore, al 4° minuto del primo tempo;

- 3) nell'avere, nel corso del primo tempo, lanciato, dalla Curva Nord, sul terreno di gioco sette bottigliette di plastica accartocciate all'indirizzo del portiere della squadra ospite, senza colpirlo;
 - 4) nell'avere, nel corso della gara, lanciato sul terreno di gioco e nel recinto di gioco palle di carta, bicchieri contenenti liquido e bottiglie da 500 ml;
 - 5) nell'avere, alla fine della gara, alcuni sostenitori (nel numero di quattro) dal lato gradinata MONTE PELLEGRINO, fatto accesso sul terreno di gioco e rovesciato un tabellone luminoso - led;
 - 6) nell'avere, alla fine della gara, dal lato Curva Nord e da altri settori dello stadio, fatto accesso sul terreno di gioco nel numero di circa trecento, al fine di impossessarsi delle divise ufficiali dei tesserati della loro Squadra o di effettuare fotografie in loro compagnia;
 - 7) nell'avere, con le condotte di cui al punto che precede, provocato il ritardo della cerimonia di premiazione di circa venti minuti, nonostante l'incitamento della rimanente parte del pubblico rimasto sugli spalti a fare rientro nei rispettivi settori al fine di consentire i festeggiamenti nel rispetto del protocollo.
- Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose in conseguenza dei lanci e delle esplosioni, e tenuto conto del comportamento della rimanente parte del pubblico (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA € 500

CASTAGNINI RENZO

(PALERMO)

per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per tutta la durata della gara sulla panchina principale in luogo di quella aggiuntiva (come da distinta consegnata al Direttore di Gara).

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

POMPEU DA SILVA RONALDO

(PADOVA)

per avere, all'11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, lo colpiva con una testata provocandogli fuoriuscita di sangue dal labbro.

Misura della sanzione in applicazione dell'art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, di particolare pericolosità in considerazione della parte del corpo dell'avversario attinta, e considerato che con la condotta tenuta il RONALDO ha provocato una ferita con fuoriuscita di sangue.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PELAGATTI CARLO

(PADOVA)

335/855

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

JELENIC ENEJ

(PADOVA)

AMMONIZIONE (III INFR)

DALL'OGGIO JACOPO
LANCINI EDOARDO

(PALERMO)
(PALERMO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 13 Giugno 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli